



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 134 del 28/08/2009**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2009, n. 1090

Contenzioso n. 42/05/GA. Cipriani Rosa. Ricorso dinanzi alla Corte d'Appello di Bari - Sezione Lavoro. Accertamento del diritto all'applicazione del c.d. triennio dinamico e all'inquadramento nella settima qualifica. Costituzione in giudizio della Regione Puglia. Nomina Legale esterno. Ratifica.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile, del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il V.P. Frisullo:

- Con ricorso alla Corte d'Appello di Bari - Sezione Lavoro, Cipriani Rosa proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 615/08 del Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, con la quale il Giudice Monocratico rigettava la domanda finalizzata all'accertamento del diritto della ricorrente all'applicazione, in suo favore, del c.d. triennio dinamico ex art. 40 L.R. n. 16/1980, e pertanto all'inquadramento nella settima qualifica a far tempo dal 01.07.1979, ovvero dal 01.10.1981;

- è necessario costituirsi in giudizio per difendere e tutelare le ragioni dell'Amministrazione, essendo infondate le richieste della ricorrente;

- il Presidente della Giunta Regionale, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma quattro, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un Legale esterno, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, del 13 maggio 2009, ha conferito l'incarico di rappresentare e di difendere la Regione Puglia all'Avv. Enrico Rinella, nato a Gubbio (PG) il 13.03.1970 (C.F.: RNC NRC 70C13 E256D), con Studio Legale in Bari alla Via Abate Gimma n. 88.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 3566 del 31.07.1998.

Tanto premesso si propone che la G.R. provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente di nominare un Legale esterno per la difesa dell'Ente dinanzi alla Corte d'Appello, Sezione Lavoro.

Il valore della causa è indeterminabile (Gestione di spesa: Assessorato al Personale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

All'impegno e alla liquidazione della spesa, fissata nei limiti dell'acconto in euro 1.500,00 da corrispondere in favore del professionista incaricato, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario sul capitolo 1300 (U.P.B. 1.3.1) del S.P. 2009.

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 07/1997, art. 4 - comma IV - lett. K, e della delibera di G.R. N. 3261 del 28/07/1998.

## LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi nel procedimento dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, per resistere contro il ricorso promosso da Cipriani Rosa, a mezzo dell'Avv. Enrico Rinella;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto d'impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella Sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Sandro Frisullo

---